

Swiss Life fondazione collettiva BASIS, Zurigo  
(Fondazione)

## **Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro al consiglio di fondazione**

Entrata in vigore: 1° gennaio 2012

Questo regolamento viene emanato in base al art. 6 cpv. 6 dell'atto di fondazione.

## **Art. 1 Art. 51, cpv. 1 LPP**

- 1 - Ai sensi dell'art. 51, cpv. 1 LPP, in vigore dal 1° aprile 2004, i dipendenti e i datori di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti nel Consiglio di fondazione, organo supremo della Fondazione collettiva Swiss Life BASIS (in seguito chiamata Fondazione collettiva).
- 2 - Il presente regolamento definisce l'elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro al Consiglio di fondazione.
- 3 - La forma maschile utilizzata nel presente regolamento si riferisce senza distinzione alle persone di sesso maschile e femminile.

## **Art. 2 Organizzazione dell'elezione; ufficio elettorale**

- 1 - Il Consiglio di fondazione incarica la Fondatrice dell'organizzazione e dell'esecuzione delle elezioni nonché un notaio di sorvegliare lo svolgimento delle stesse. A tal riguardo vanno osservate le disposizioni contenute nell'Atto di fondazione nonché le prescrizioni di legge e regolamentari.
- 2 - Per lo svolgimento delle elezioni è costituito un ufficio elettorale presso la Fondatrice. L'ufficio elettorale è composto da tre membri. La direzione e i membri dell'ufficio elettorale sono designati dal Consiglio di fondazione.
- 3 - Le persone proposte al Consiglio di fondazione quali rappresentanti dei dipendenti o dei datori di lavoro non possono essere membri dell'ufficio elettorale.

## **Art. 3 Composizione del consiglio di fondazione**

Il Consiglio di fondazione si compone di quattro membri, due rappresentanti dei dipendenti assicurati e affiliati alla Fondazione collettiva e due rappresentanti dei datori di lavoro assicurati e affiliati alla Fondazione collettiva.

## **Art. 4 Diritto di voto, eleggibilità**

- 1 - Sono aventi diritto al voto (diritto di voto attivo) i rappresentanti dei datori di lavoro delle Commissioni di previdenza. I rappresentati dei datori di lavoro di ciascuna opera di previdenza esprimono assieme un voto.
- 2 - Sono eleggibili quali membri e sostituti del Consiglio di fondazione (diritto di voto passivo) le persone assicurate presso la Fondazione collettiva che sono eleggibili nella Commissione di previdenza quali rappresentanti dei datori di lavoro ai sensi del regolamento d'organizzazione per la Commissione di previdenza.

## **Art. 5 Diritto di presentare candidature**

- 1 - Della cerchia di persone assicurate menzionate all'art. 4 cpv. 2, il Consiglio di fondazione propone due candidati come membri e due candidati come sostituti al Consiglio di fondazione. In caso di elezione tacita conformemente all'art. 6, il Consiglio di fondazione determina inoltre l'ordine di successione dei sostituti che subentreranno in caso di ritiro anticipato di un consigliere di fondazione (art. 9).

- 2 - I rappresentanti dei datori di lavoro di ogni opera di previdenza hanno il diritto di proporre un altro candidato per l'elezione al Consiglio di fondazione che ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 rientra nella cerchia di persone associata all'opera di previdenza da loro rappresentata. Questi esercitano assieme il diritto di presentare candidati.
- 3 - La candidatura presuppone una dichiarazione scritta del candidato che attesti la sua disponibilità ad assumere il mandato in caso di successo elettorale.
- 4 - Per ogni opera di previdenza soltanto una persona può essere proposta come candidato.

## **Art. 6 Elezione tacita**

In caso non siano proposti più candidati dei seggi disponibili, i candidati proposti sono eletti tacitamente.

## **Art. 7 Esecuzione dell'elezione**

- 1 - In caso entro il termine prestabilito siano proposti più candidati dei seggi disponibili, l'elezione si svolgerà a scrutinio segreto. La votazione può avvenire anche per via elettronica.
- 2 - Entro quattro settimane dal momento in cui le liste dei candidati sono state inoltrate, i rappresentanti dei datori di lavoro delle Commissioni di previdenza che hanno diritto di voto possono dare il proprio voto a tanti candidati quanti sono i membri da eleggere al Consiglio di fondazione.
- 3 - Il Consiglio di fondazione provvede affinché i candidati possano presentarsi in maniera appropriata.

## **Art. 8 Determinazione dello scrutinio**

- 1 - Lo spoglio delle schede viene effettuato dall'ufficio elettorale.
- 2 - Il voto non è valido se:
  - a) è stata utilizzata una scheda elettorale diversa da quella ufficiale;
  - b) sulla scheda elettorale sono state annotate delle osservazioni;
  - c) la scheda elettorale non viene consegnata entro il termine stabilito.
- 3 - Sono eletti quali membri del Consiglio di fondazione i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Quali sostituti al Consiglio di fondazione sono eletti i candidati il cui numero di voti ottenuti segue immediatamente quello dei candidati eletti. In caso di parità di voti, si passa al sorteggio.
- 4 - L'organizzazione e la realizzazione dell'elezione nell'ambito dell'Atto di Fondazione e delle disposizioni legali e regolamentari nonché la determinazione dei risultati dello scrutinio saranno certificati da un notaio. L'ufficio elettorale comunica i risultati dello scrutinio entro quattro settimane al Consiglio di fondazione, alla Fondatrice e alle Commissioni di previdenza.

### **Art. 9 Dimissione di membri del consiglio di fondazione**

Se un membro del Consiglio di fondazione si ritira durante il periodo del mandato, subentra al suo posto il sostituto con il maggior numero di voti ai sensi dell'art. 8 cpv. 3. Se il sostituto è stato eletto tacitamente ai sensi dell'art. 6, il successore sarà designato secondo l'ordine di successione dei sostituti (art. 5, cpv. 1).

### **Art. 10 Fissazione della data delle elezioni e dei termini**

Per le elezioni future il Consiglio di fondazione in carica determinerà al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato il procedimento per l'elezione ai sensi di questo regolamento elettorale.

### **Art. 11 Durata del mandato**

Il mandato dura 4 anni.

### **Art. 12 Entrata in vigore**

Questo regolamento elettorale è stato varato dal Consiglio di fondazione con decisione del 28 settembre 2012 ed entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2012 e sostituisce quello del 30 agosto 2012.

\* \* \*